



**COMUNE DI RASSA
(Provincia di Vercelli)**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 07/05/2022

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, determina gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie, inoltre, alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 3

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro in termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Sede riunioni consiliari

Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede del palazzo municipale Piazza del Municipio n.1.

Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 5

Sedute

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello Statuto.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 6

Adunanze in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità "mista".

2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Sindaco, previa consultazione della conferenza dei capigruppo.

3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line.

7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.

8. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni in modalità simultanea.

9. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

11. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure

operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal presente Regolamento.

12. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.

13. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.

14. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.

Art. 7

CONVOCAZIONE E DEPOSITO ATTI

1. Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce, l'ordine del giorno, ne fissa la data e l'ora e dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei consiglieri, unitamente all'ordine del giorno, è effettuata dal presidente con avvisi scritti.
3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, vengono inoltrati, attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (non PEC), agli indirizzi preventivamente indicati dai consiglieri comunali, i quali dovranno indicare se intendono fruire dell'uno o dell'altro sistema.
4. In caso di scelta del sistema PEC, l'avviso di convocazione si intende regolarmente notificato, a tutti gli effetti, al consigliere destinatario con il semplice invio all'indirizzo di posta elettronica.
5. In caso di scelta del sistema di posta elettronica ordinaria (non PEC), il consigliere dovrà comunicare anche il proprio numero di telefonia mobile (cellulare) e verrà seguita la seguente disciplina:
 - a) l'Ufficio di segreteria, effettuato l'invio, provvede a conservare in formato digitale le ricevute di inoltro;
 - b) dopo l'invio per posta elettronica ordinaria, l'Ufficio provvede ad inviare ad ogni consigliere comunale un messaggio sms (short message service) di conferma dell'avvenuto invio della mail ordinaria;
 - c) l'avviso di convocazione si intende regolarmente notificato, a tutti gli effetti, al consigliere destinatario con il semplice invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - d) in caso di ricezione di "esito negativo", l'Ufficio, anche in deroga ai termini di convocazione, procederà all'immediata notificazione della convocazione attraverso messo comunale o forme equipollenti;

- e) il consigliere non potrà lamentarsi per gli eventuali ritardi od omissioni, non dipendenti da colpa dell'Ufficio, che abbia osservato scrupolosamente la disciplina, di cui alle lettere "a", "b" e "c".
6. L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente all'invio ai consiglieri, deve essere partecipato al sindaco, agli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio, al prefetto attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) e pubblicato all'albo pretorio e in luoghi aperti al pubblico.
 7. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri entro i seguenti termini:
 - n. 5 giorni, per le sedute ordinarie;
 - n. 3 giorni, per le sedute straordinarie;
 - n. 1 giorno nel caso di sedute di motivata urgenza e nel caso in cui vi sia la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del consiglio comunale convocato.
 8. Il consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando la prerogativa del sindaco in ordine alla convocazione, anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o del sindaco. In tal caso la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Entro lo stesso termine di 20 giorni il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del revisore del conto in conformità allo statuto. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
 9. Il consiglio comunale è convocato dal prefetto, su segnalazione del revisore del conto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, in un termine non superiore a 20 giorni, quando trascorsi i termini di legge non sia stato approvato il bilancio.
 10. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale se non sono state depositate, presso la segreteria del Comune, nei termini indicati al comma 7, unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame. Copia dell'intera documentazione agli atti del consiglio comunale verrà inoltrata ai singoli consiglieri, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata od ordinaria, a seconda della scelta effettuata dal singolo consigliere, secondo le modalità previste dai commi 2°, 3°, 4° e 5° e secondo la tempistica prevista al comma 7°. Resta salva la facoltà, per i consiglieri, di visionare l'intera documentazione depositata presso l'Ufficio di Segreteria, di chiederne copia su supporti digitali, ma non di chiederne copia cartacea.
 11. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente il presidente, dal consiglio comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri ed assessori non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
 12. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del

consiglio comunale, consente gli interventi dei soggetti e cittadini, che portano il loro contributo ed illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

Art. 8

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno metà dei consiglieri assegnati oltre al Sindaco.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno QUATTRO consiglieri oltre al Sindaco.
3. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui precedente art. 6.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado.
7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;Gli Assessori non facenti parte del Consiglio intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 9

Presidenza e adempimenti preliminari

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco, ovvero, nel caso di incompatibilità di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano d'età.

2. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche.
5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire per non più di cinque minuti.

Art. 10

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 11

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Sindaco dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i **dieci** minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta Comunale.
 - b) i **dieci** minuti per gli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur

due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Consigliere, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art .12

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 13

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi

attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Sindaco decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 14

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 15

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero dei componenti. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art. 16

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, ne riconosce e proclama l'esito.

5. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
6. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 17

Verbalizzazione seduta

1. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio Comunale sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale

Art 18

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Sindaco propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta.
La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è

ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.
- 8.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici Comunale, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 20

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, oppure per POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), al Sindaco da uno o più Consiglieri Comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla stessa.

4. Il Consigliere Comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta, che sarà inviata per POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) . In tal caso il Sindaco o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 15 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 21 Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta. L'interpellanze possono essere inviata per POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri, per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni dalla stessa.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

Art. 22 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un argomento che ricada nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto, oppure per POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi entro 30 giorni dalla stessa.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, oltre ai Consiglieri, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività intervenuta della deliberazione che lo approva.

Il regolamento è reso accessibile a chiunque intenda consultarlo.